



COMUNE DI SAN MARCELLO PITEGLIO

Provincia di Pistoia

ORDINANZA DEL SINDACO

Numero 25 del 28-12-2024

OGGETTO:	DIVIETO DI UTILIZZO DI ARTIFICI PIROTECNICI DURANTE I FESTEGGIAMENTI DEL 31 DICEMBRE 2024.
-----------------	---

IL SINDACO

Visto l'art. 50 del D.lgs. 267/2000 che riconosce al Sindaco il potere di adottare provvedimenti al fine di prevenire e contrastare situazioni che possano creare criticità con pregiudizio della vivibilità urbana;

Visto l'art. 54 del D.lgs. 267/2000 che riconosce al Sindaco, quale Ufficiale di Governo, il potere di adottare provvedimenti al fine di prevenire e eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

Considerata la Direttiva Europea 2013/29/UE, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alla messa a disposizione sul mercato di articoli pirotecnici, con la quale si è proceduto alla revisione della Direttiva 2007/23/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 maggio 2007, relativa all'immissione sul mercato di articoli pirotecnici;

Visto il Decreto Legislativo 29 luglio 2015 n°123, il quale ha recepito la Direttiva Europea 2013/29/UE, che ha stabilito precisi parametri costruttivi degli articoli pirotecnici marcati "CE del tipo", i quali si rifanno al rispetto della sicurezza dell'utilizzatore finale o del consumatore, a quello delle emissioni acustiche, alla tutela dell'ambiente e dell'Ordine e della Sicurezza Pubblica;

Tenuto conto delle disposizioni contenute nell'art.5 c.7 (Limitazioni alla vendita di articoli pirotecnici - D.to L.vo 29 luglio 2015 n° 123) "I prodotti pirotecnici del tipo "petardo" con limiti superiori a quelli previsti dal comma 5 e del tipo "razzo" con limiti superiori a quanto previsto dal comma 6, sono destinati esclusivamente ad operatori professionali muniti della licenza o del nulla osta di cui al comma 2 e nell'ambito di spettacoli pirotecnici autorizzati";

VISTO l'art. 57 del TULPS approvato con R.D. del 18/6/1931 n. 773 il quale vieta, senza licenza dell'Autorità Locale di Pubblica Sicurezza, di lanciare razzi, accendere fuochi d'artificio in luogo abitato o nelle sue adiacenze o lungo una via pubblica o in direzione di essa, nonché l'art. 101 del Regolamento di esecuzione del TULPS;

RITENUTO IN PREMESSA:

1. Di dover tutelare la quiete delle persone, soprattutto di coloro che sono ricoverati in strutture ospedaliere o case di riposo e tutti quei luoghi in cui gli stessi si ritirano;
2. Di dover tutelare gli animali che possono subire traumi dall'uso indiscriminato di articoli pirotecnici, con conseguente incremento del rischio di fuga degli stessi e della probabilità del verificarsi di incidenti;

ORDINA

Il DIVIETO di utilizzare articoli pirotecnici di qualsiasi categoria e genere.

Il presente provvedimento ha effetto dal 31 dicembre 2024 al 1 gennaio 2025, compresi.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza.

ALL'UOPO DISPONE

l'invio della presente ordinanza:

- alla Segreteria generale per la pubblicazione all'Albo on line del Comune;
- all'Area C per la divulgazione agli organi d'informazione;
- al Questore di Pistoia;
- al Prefetto di Pistoia;
- al Comando Stazione Carabinieri di San Marcello Piteglio;
- al Comando di Polizia Municipale.

Il Sindaco

Luca Marmo

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del DLgs 07/03/2005 n.82 e s.m.i (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di San Marcello Piteglio ai sensi dell'art. 3-bis del CAD.